

urbanistica

INFORMAZIONI

L'urbanistica che funziona, una indagine sugli esiti di regolazione dei modi e delle tecniche con cui i piani trovano attuazione. **Urbanistica concertata** e regia pubblica dei progetti urbani: una questione di regole e gestione. **Gli spazi pubblici** nella rigenerazione delle periferie e forme di innovazione d'uso dello spazio pubblico. La **Green Landscape Economy**: rilanciare l'economia e nello stesso tempo salvaguardare il fragile equilibrio ambientale del territorio italiano. **Delhi** in bilico tra potenzialità e frantumazione.

243

Rivista bimestrale
Anno XXXX
Maggio - Giugno
2012
ISSN n. 0392-5005

€ 10,00

INU
Edizioni



Rivista bimestrale urbanistica e ambientale
dell'Istituto Nazionale Urbanistica
Fondata da Edoardo Sella
Anno XXVI
Gennaio - Febbraio 2012
Euro 10,00

Editore: INU Edizioni
Iscr. Tribunale di Roma n. 3563/1995,
Roc. n. 3915/2001
Iscr. Cciaa di Roma, 814190
Direttore responsabile: Paolo Avareto

Urbanistica Informazioni è una rivista in fascia A2
nel fanzine ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione
dei Sistemi Universitari e della Ricerca

Direttore: Riccardo Bacci
Redazione centrale:
Ruben Balocco,
Francesca Calce,
Marco Cremaschi,
Daniela De Leo,
Carolina Galimò,
Pierluigi Notte,
Anna Laura Palazzo,
Stefano Pargelli,
Sandra Vergnietti

Servizio abbonamenti:
Monica Belli Email: inued@inuedizioni.it

Consiglio di amministrazione di INU Edizioni:
M. Fantini (presidente),
G. Di Ludovico (consigliere delegato),
F. Calace, G. Ferina.
Redazione, amministrazione e pubblicità:
INU Edizioni srl
Piazza Farnese 44, 00186 Roma
tel. 06/68134341, 06/68195562
fax 06/68214773, <http://www.inu.it>

Comitato scientifico e consiglio direttivo nazionale:
INU: Amante Enrico, Agnoletti Chiara, Cecchini
Domenico, Barbieri Carlo Alberto, Bubbio Roberto,
Centanni Claudio, Contardi Lucio, Corbi Enrico, De
Luca Giuseppe, Di Giorgio, Fantini Marisa, Gerardo
Roberto, Giulio Mauro, Leon Guido, Lu Giudice
Roberto, Martini Franco, Nobile Pierluigi, Pagano
Fortunato, Piccinini Marco, Uliva Federico, Provera
Pierluigi, Radocchia Raffaella, Rossi Francesco, Riva
Lorenzo, Talla Michele, Tova Carmelo, Trillo Claudia,
Savarese Nicola, Stramazzelli Stefano, Stramazzelli
Michele, Trombino Giuseppe, Ulrici Giovanna, Vignati
Silvia, Comune di Roma (Bruno Pizzi), Provincia
di Ancona (Roberto Renzi), Regione Umbria (Luciano
Pizzoli)

Componenti regionali del comitato scientifico:
Abruzzo e Molise: Radocchia R. (coord.), Raffaella Radocchia,
Chietini A., Caracciola V.
Basilicata: Bontrandolfi P. (coord.), Bontrandolfi P.,
Simpas N.
Campania: Ballanca C. (coord.), Cialla, Giugliano, Teri,
M.A. Cesani G.
Emilia Romagna: Coppola E. (coord.), Elena Maria Coppola,
Coppola E.
Friuli Venezia Giulia: Simona Tonetti (coord.), Simona
Tonetti, Simona Tonetti, Vignati S., Zaza M.
Lazio: Nicotri L. (coord.), Luca Nicotri, Di Iorio Grammo C.,
Contardi Lucio, Zozola M.
Liguria-Lombardia: Orv. G. (coord.), g.lovato@tele2.it,
Bolognini P., Sibone S., Vergaro A.
Lombardia: Rossi L. (coord.), v.rossi@edim.it, Imberti
L., Calmo E.
Marche: Rosellini P. (coord.), responsabile ufficio comune
di Ancona, Piazzi M., Vitali G.
Piemonte: Saccomani S. (coord.), silvia.sacomani@polito.it,
Puglia: Torre C. (coord.), G. B. Romano P., romano@polito.it,
Pellegrini, Reina A., Carli D.
Sardegna: Zoppi G. (coord.), zoppi@unica.it, Natona M.
Sicilia: Carmarozzo D. (coord.), fernandocarmarozzo@cabibari.it,
Carmarozzo D., Bombino G.
Toscana: Romanese L. (coord.), l.romanese@bolibari.it,
Pignatelli L., Marchetti M., F. Carlucci
Umbria: Berra A. (coord.), a.bera@spoltona.ingetel.com,
Simoni G., Bagnetti L., Isabella P.
Veneto: Radocchia R. (coord.), radocchia@univr.it, De Michelis
AS, Vello E.

Rivista IV di copertina:
Michelangelo Pistoleto, *L'Uomo Riciclato*,
Fotografia e colori

Progetto grafico: Riccardo
Zamparano, Tiana Giusti

Fotocomposizione e stampa:
Quemine Grafica - Roma
Via della Maglianella 72, 00186 Roma
www.duememografica.it



Associato all'Unione stampa periodica italiana
Registrazione presso il Tribunale della stampa di
Roma, n. 122/1997
Spedizione in abbonamento postale Art. 2, comma
2/b, L. 662/96 - Roma

Abbonamenti annuali Euro 98,00
Inviando sul c/c postale n. 8828007, intestato a
INU Edizioni srl, Piazza Farnese 44, 00186 Roma,
o sul conto di credito: Credito - Visa - MasterCard
AS, Vello E.



Daniele Rallo, Luca Rampado Geometri/architetti, pianificatori territoriali e junior

Quale sia la competenza del geometra e, oggi, del geometra-laureato non è definito in modo univoco ed inequivocabile. Le sentenze della giustizia amministrativa che a riguardo si susseguono da decenni non fanno altro che ri-proporre il problema senza che il legislatore intervenga però successivamente, come sarebbe opportuno. I riferimenti normativi rimangono ancora le obsolete leggi del regio decreto degli anni Venti, anche se il più recente Dpr 328 del 2001 ha comunque posto le basi, per tutte le professioni tecniche, per nuove e più concrete interpretazioni.

Da una recente sentenza della giustizia amministrativa, che riguarda le competenze dei Geometri per la redazione di un piano di lottizzazione, si possono trarre delle interessanti conclusioni anche per le competenze di architetti e urbanisti in campo pianificatorio attuativo. Il contenzioso è stato rivolto dall'Ordine degli APPC di Padova contro un geometra reo di aver sottoscritto una mini-lottizzazione di quattro lotti per complessivi 5mila mc.

La sentenza (Tribunale di Padova, Sez. Este, n. 33/II, depositata 13.12.2011) condanna il geometra per abuso di professione con risarcimento del danno a favore dell'Ordine (5.000 Euro).

Al di là del fatto specifico, è interessante soffermarsi sulle argomentazioni espresse dai giudici.

Secondo la tesi dell'Ordine APPC ai Geometri risultano preclusi interventi che hanno ad oggetto la pianificazione del territorio in quanto competenza riservata agli architetti. Il piano di lottizzazione non rientra nelle competenze del geometra in quanto questa figura non possiede quella visione d'insieme tale da risolvere problemi di carattere programmatico, che postulano valutazione non rientranti nella competenza professionale come definita dall'art. 16 del Rd n. 274/1929.

La tesi sostenuta dalla Sentenza, pur accogliendo il ricorso, è molto diversa e, argomentata in modo opposto: vi si deduce che la "riserva" per gli atti pianificatori è invece dei Pianificatori Urbanisti. La sentenza infatti introduce un chiaro argomento (ancorché ovvio, a nostro avviso): per progettare e sottoscrivere un atto urbanistico si devono avere le competenze professionali idonee quantunque non supportate chiaramente per legge.

La Sentenza afferma che i testi normativi di riferimento "che disciplinano i limiti della competenza dei geometri e degli architetti/ingegneri, ossia il Rd n. 274 del 11.2.1929 ed il Rd n. 2537 del 23.10.1925, nulla prevedono in merito". Il Giudice ricorda chiaramente che "gli artt. 51 e 52 del Rd 2537 del 1925 'non contengono una espressa riserva' a favore degli architetti e degli ingegneri per quanto riguarda la progettazione dei piani in questione". Viceversa il "Rd del 1929 (art. 16) attribuisce alle competenze dei geometri le operazioni topografiche di rilevamento, le misure e divisioni di aree urbane e di modeste costruzioni vicinali, le operazioni di tracciamento di strade pederali e quelle di minore importanza".

Ne consegue che per il Tribunale di Padova è consentita ai geometri solo: "la redazione dei piani di lottizzazione di modesta entità nei casi in cui il piano di lottizzazione non preveda una vera e propria attività di pianificazione quale soluzione organica ai molteplici problemi urbanistici, quando dettagliatamente risolti dai piani regolatori generali".

Nella fattispecie il Piano in questione, pur di modeste dimensioni, è stato (a parere del Giudice) notevolmente rimaneggiato rispetto alle previsioni originarie del Piano Regolatore Generale, essendo stato modificato nella composizione urbanistica e nella tipologia edilizia di riferimento.

Per il Tribunale di Padova i Regi Decreti del 1925 non hanno nessuna attinenza con l'attività urbanistica, perché non la richiamano, nonostante già allora attività normale delle pubbliche amministrazioni. Per questo l'unico riferimento utile in rapporto alle competenze urbanistiche è il recente Dpr 328 del 2001. È questo che

entra nella materia e, per la prima volta nel panorama giurisprudenziale italiano, esplicita le "riserve" attribuite ai pianificatori territoriali e urbanisti. Tale figura è l'unica – secondo il citato Dpr – che ha come "oggetto dell'attività professionale (...) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città, (...) il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali, (...) le strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale".

Il Dpr declina anche le competenze del pianificatore con laurea triennale, che sono invece:

1. le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione,
2. la costruzione e la gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio,
3. l'analisi ed il monitoraggio e la valutazione territoriale e ambientale,
4. procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Qui nasce una palese contraddizione tra questa figura di laureato triennale e il geometra. Il laureato triennale, dopo aver superato un esame di stato ad hoc ed aver fatto un corso studiorum ovviamente più avanzato del diplomato, ha attribuito delle competenze inferiori a quelle del diplomato geometra. Ciò richiama non solo un allineamento professionale attraverso una chiarificazione legislativa, doverosa dopo oltre un decennio dalla applicazione del Dpr del 2001. Chiarificazione che nasca da un tavolo di discussione tra Università, Ordine APPC, Collegio dei Geometri, organi ministeriali, e istituti e associazioni che curano da anni gli interessi della pianificazione pubblica, come l'Inu e l'Assurb.

Ciò al fine di aiutare lo stesso Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ad uscire dallo "imbarazzo" nel prendere posizione sia per gli architetti iunior sia per i pianificatori iunior. Nella Circolare esplicativa delle competenze per i professionisti con lau-

rea triennale, i cosiddetti junior (Circolare n. 68 del 28.5.2009): non ha fatto altro che riportare il testo del DPR, limitandosi ad affermare che al laureato triennale è attribuita la: “funzione di supporto e collaborazione nelle attività professionali rivolte alla pianificazione”; e specificando solo che nel campo professionale dello junior non è inclusa “la pianificazione (...) compresi i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità”.

In sintesi il Tribunale di Padova afferma che i Geometri diplomati non possono progettare le lottizzazioni, oltre le modeste dimensioni, poiché non sono esplicitamente citate tra le loro competenze (Rd n° 274/1929) e in quanto non hanno competenze professionali specifiche in materia urbanistica, derivanti da curriculum studiorum. Mentre Architetti ed Ingegneri non hanno alcuna riserva in tal senso. Ne consegue che solo la legge può attribuire competenze riservate ad una data professione, come fa il Dpr 328/01, che, attribuendo a una specifica figura professionale (e non ad altre) una specifica competenza, essa si deve intendere “riserva” di quella professione.